

Aula 'A'



REPUBBLICA ITALIANA

5302/06 ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESSENTE BOLLE ESSENTE BOLLE ESSENTE BOLLE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Divorzio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -

R.G.N. 10049/03

Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

Cron. 5302

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -

Rep.

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere -

Ud.31/01/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[B.E.], elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso l'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TERESI, MICHELE BORRELLI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro


[BU.EL.],

- intimata -

avverso la sentenza n. 2147/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIEMME NEW s.r.l.



2006

257



udienza del 31/01/2006 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 [B.E.], con ricorso 16 marzo 1992 al Tribunale di Napoli, chiese dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con [BU.EL.]. La convenuta si costituì chiedendo, fra l'altro, un assegno di divorzio. Il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pose a carico dell'attore unicamente un assegno, in favore della [BU.], per il mantenimento del figlio [S.]. Avverso tale sentenza il [B.] propose appello, in relazione all'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio, maggiorenne, economicamente indipendente e non convivente con la madre. La [BU.], costituitasi, chiese il rigetto del gravame, in via riconvenzionale, un assegno anche per la figlia [M.], con lei convivente, insistendo anche per la liquidazione di un assegno di divorzio in proprio favore. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 24 giugno 2002, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non dovuto l'assegno per il



figlio [S.], rigettò la domanda relativa all'assegno per la figlia [M.] e riconobbe, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, un assegno divorzile alla [BU.] di euro 210 mensili. Avverso tale sentenza il [B.] ricorre a questa Corte, con atto notificato il 4 aprile 2003 alla [BU.], la quale non ha presentato difese.

Motivi della decisione

1 Con il ricorso si denunciano la violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni e vizi motivazionali.

Si deduce al riguardo che la Corte di appello, nel riconoscere alla ex moglie l'assegno di divorzio, ha affermato che il Tribunale aveva errato nel negarglielo in quanto, al momento della separazione consensuale, l'odierno ricorrente le aveva lasciato la esclusiva disponibilità di un bar acquistato con proprio denaro, affinché ne traesse i mezzi di mantenimento per sé ed i figli, allora minorenni, non avendo il Tribunale tenuto conto che dopo appena sei mesi dalla separazione la società era stata posta in liquidazione ed il bar era stato alienato.

Secondo il ricorrente tale ultima circostanza sarebbe irrilevante, ai fini della concessione dell'assegno di divorzio, avendo la ex moglie rinunciato ad ogni



assegno di mantenimento in sede di separazione, in cambio della gestione del bar concessagli, dovendosi affermare al riguardo l'applicabilità del disposto dell'art. 5, n. 8, della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 1987, relativo al versamento dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione.

Sotto l'aspetto motivazionale, poi, la Corte di appello avrebbe errato, per un verso, avendo affermato apoditticamente che la BU. non godrebbe di mezzi economici che le consentano di avere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Per ^{altro} verso attribuendo ad esso ricorrente una ^{summa} non dimostrato di reddito che gli consentirebbe il versamento dell'assegno di divorzio, oltre tutto fatto retroagire al 2000, quando egli già pagava un assegno di 400.000 lire per i figli.

2 Il ricorso è infondato.

Quanto al primo profilo del motivo, vanno ribaditi i principi secondo i quali: a) la determinazione dell'assegno di divorzio, secondo la regolamentazione datane dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e 10 della legge n. 74 del 1987, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, anche per accordo fra le parti, in sede di separazione (Cass. 11 settembre



2001, n. 11575); b) gli accordi con i quali i coniugi intendano regolare, in sede di separazione, i loro reciproci rapporti economici in relazione al futuro divorzio con riferimento all'assegno di mantenimento, sono nulli, per illiceità della causa, stante la natura assistenziale di tale assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo in sede di divorzio (Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; 14 giugno 2000, n. 8109; 18 febbraio 2000, n. 1810; 20 marzo 1998, n. 2955).

Ne deriva che la disposizione dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno di divorzio può avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendosi interpretare secundum Jus, non possono implicare alcuna rinuncia all'assegno di divorzio.

Ne consegue l'infondatezza del profilo del motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 5, comma 8, della legge sul divorzio, avendo esattamente la Corte di appello ritenuto le pattuizioni avvenute in sede



di separazione irrilevanti ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio.

Quanto ai vizi motivazionali, le valutazioni della Corte di appello - secondo le quali la ex moglie non godrebbe di redditi che le consentano di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, e l'attuale ricorrente godrebbe di un reddito che gli consente il pagamento di un assegno divorzile di euro 210,00 mensili - sono frutto di valutazioni motivate e basate su prove presuntive non prive di per sé di consistenza logica, cosicchè in questa sede non possono essere censurate.

Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata depositato difese.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Francesco Felicetti

Maria Gabriella Luccioli

Francesco Felicetti

Maria Gabriella Luccioli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi